



Camera di Commercio
Napoli

DETERMINA DIRIGENZIALE

Oggetto: Notifica atti di accertamento di violazioni amministrative al Registro Imprese ed al Repertorio Economico Amministrativo.

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE
e DIRIGENTE AREA ANAGRAFE ECONOMICA

Istruttoria prodotta dal Capo Ufficio sig.ra Concetta Fusco,

Visti:

- l'art. 2188 c.c., l'art. 8 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 e s.m.i., nonché il D.P.R. 7 dicembre 1995 n. 581, inerenti l'istituzione, la tenuta e il funzionamento del Registro delle Imprese;
- l'art. 2194 c.c., che sanziona l'inosservanza degli obblighi d'iscrizione nel registro delle imprese, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, da parte di chiunque vi sia tenuto;
- l'art. 2630 c.c., inerente l'omessa esecuzione nei termini prescritti di denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese da parte di chiunque vi sia tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio;
- l'art. 2631 c.c., inerente l'omessa convocazione, nei casi e nei termini previsti dalla legge o dallo statuto, dell'assemblea dei soci;
- gli artt. 47 e 48 del R.D. 20 settembre 1934, n. 2011 e la legge 4 novembre 1981, n. 630, relativi all'inosservanza degli obblighi di denuncia al Repertorio Economico Amministrativo posti in capo a coloro che, individualmente o in società, esercitano un'attività d'impresa;
- premesso che il Servizio Registro delle Imprese, Ufficio Diritto Annuale Sanzioni Ruoli, è investito, quale organo preposto, dell'accertamento di tutte le violazioni amministrative connesse alla tenuta del registro medesimo e del Repertorio Economico Amministrativo;

richiamati:

- l'art. 14 comma 4 della legge 24 novembre 1981 n. 689, nella parte in cui prevede che nel caso di contestazione non immediata la notificazione degli atti di accertamento è disciplinata dalle disposizioni previste dalle leggi vigenti e che in ogni caso la notificazione può essere effettuata ai sensi delle disposizioni del codice di procedura civile direttamente da un funzionario dell'amministrazione procedente;
- l'art. 14 della legge 20 novembre 1982 n. 890 secondo il quale la notificazione degli atti in materia amministrativa può essere effettuata avvalendosi del servizio postale anche da parte dei funzionari dell'amministrazione che ha accertato la violazione;
- il Titolo VI Capo I sez. IV del codice di procedura civile "delle comunicazioni e delle notificazioni";

considerato che:

- l'art. 139 comma 1 c.p.c. ammette la possibilità di notificare gli atti di accertamento ove l'interessato ha l'ufficio o esercita l'attività d'impresa, qualora tali luoghi risultino trovarsi nell'ambito del Comune di residenza del destinatario
- l'art. 145 c.p.c. prevede che le notificazioni alle persone giuridiche e alle società di persone devono essere eseguite nella loro sede mediante consegna di copia al rappresentante o, alternativamente, ai sensi degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c., alla persona fisica che rappresenta l'ente (società), qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale;
- il comma 1 dell'art. 149 bis c.p.c., ammette, salvo espresso divieto di legge, la notificazione di documenti informatici a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo;
- precisato che negli atti di accertamento delle violazioni amministrative in oggetto devono essere indicati sia i soggetti obbligati in via principale, con i dati inerenti la relativa qualifica, residenza, domicilio e dimora abituale, sia l'obbligato in solido (l'ente rappresentato);
- considerato che, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2 e dell'art. 5, commi 1 e 2, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito dalla L. 17 dicembre 2012 n. 221, tutte le imprese, sia individuali che in forma associata, sono tenute a dotarsi di una propria casella di posta elettronica certificata (PEC) e a comunicarla, per l'iscrizione, al Registro delle Imprese;
- preso atto del valore giuridico attribuito alla PEC dell'impresa, quale domicilio elettronico certificato della medesima;
- ritenuto che gli atti da notificare agli obbligati in via principale possano essere legittimamente notificati presso la sede dell'ente che rappresentano, qualora le violazioni contestate siano connesse alla qualifica ricoperta dagli obbligati principali all'interno del medesimo ente al momento della notifica;

- viste altresì le sotto riportate disposizioni del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (codice dell'amministrazione digitale, di seguito CAD):
- l'art. 3 comma 1, inerente al diritto delle imprese a richiedere e ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le Pubbliche Amministrazioni;
- l'art. 5 bis comma 1, inerente all'obbligo, posto in capo alle Pubbliche Amministrazioni, di utilizzare esclusivamente le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel caso di adozione e comunicazione di atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese;
- l'art. 6 comma 1, inerente all'obbligo, posto in capo alle Pubbliche Amministrazioni, di utilizzare la PEC per le comunicazioni con le imprese che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di posta elettronica ai fini dell'iscrizione nel Registro Imprese, dichiarazione che rappresenta espressa accettazione dell'invio di qualsiasi atto e/o provvedimento;
- l'art. 48 comma 2, ai sensi del quale la trasmissione, che necessita di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna del documento informatico per via telematica, effettuata mediante lo strumento della PEC, equivale alla notificazione per mezzo del servizio postale;

Ricordato che recenti disposizioni di legge, come l'art. 7-quater comma 6 del D.L. n. 193 del 22/10/2016, convertito dalla L. n. 225 del 1/12/2016, hanno previsto espressamente che “la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria [...] può essere effettuata direttamente dal competente ufficio [...] a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi” (INI-PEC) e che ugualmente ha disposto la L. 17 dicembre 2012, n. 221, di conversione del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 in materia di “notificazioni di

atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali”;

ritenuta pertanto superata, alla luce delle considerazioni sopra svolte, la necessità che vi sia corrispondenza tra Comune di residenza dell'interessato (titolare, amministratore, sindaco) e Comune competente per la sede dell'impresa, e ritenuta quindi ammissibile la notificazione a tutti i soggetti interessati (obbligati in via principale e obbligati in solido) degli atti di accertamento delle violazioni amministrative di competenza del Registro delle Imprese mediante l'utilizzo della PEC all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dall'impresa ed iscritto nel registro medesimo;

ricordato che l'art. 6 della legge 24 novembre 1981 n. 689 prevede l'obbligatorietà in solido tra il “rappresentante di una persona giuridica [...] o, comunque di un imprenditore [...] e la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore”;

posto che la notifica all'indirizzo PEC della società può esperirsi esclusivamente nei confronti di coloro che siano responsabili in via principale della violazione (titolare, amministratori, sindaci, liquidatore, curatore fallimentare) che all'atto della contestazione rivestano una carica e/o qualifica in essa;

rammentato che nei casi restanti (impresa cancellata, amministratore/sindaco non più in carica) dovrà essere utilizzata la notifica a mezzo posta con le procedure già in atto;

precisato che qualora l'obbligato principale sia un professionista che agisce per conto della società pur senza un rapporto di immedesimazione con essa e risulti iscritto ad un albo professionale è ammessa la notificazione all'indirizzo PEC risultante dall'INI - PEC;

rammentato l'art. 149 bis comma 3 c.p.c. ai sensi del quale la notificazione a mezzo PEC s'intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario, momento attestato dal rilascio al mittente della ricevuta di avvenuta consegna;

considerata, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 241 del 7 agosto 1990, l'opportunità, in termini di semplificazione, efficacia, efficienza ed economicità dell'attività amministrativa, di notificare gli atti di accertamento emessi dall'ufficio del registro delle imprese tramite lo strumento della PEC;

DETERMINA

di effettuare, a decorrere dal giorno successivo a quello di adozione del presente provvedimento:

1. la notifica degli atti di accertamento delle violazioni amministrative connesse alla tenuta del Registro delle Imprese e del Repertorio Economico Amministrativo, sia ai soggetti obbligati in via principale che ai soggetti obbligati in via solidale, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dichiarato dall'impresa e regolarmente iscritto nel Registro delle Imprese;
2. di eseguire la modalità di cui al punto 1) nei confronti di coloro che siano responsabili in via principale della violazione esclusivamente se tali soggetti al momento dell'accertamento e/o della notifica della violazione rivestano nell'impresa stessa una carica e/o qualifica. Restano esclusi i soggetti che risultano in possesso di una casella PEC reperibile dai registri INAD ed INI-PEC per i quali si procederà alla notifica alla PEC dichiarata.
3. di procedere alla notifica tramite il servizio postale, ex lege nr. 890/1982 e s.m.i., fuori dei casi previsti dal precedente punto 2), qualora la notifica via PEC non sia possibile (casella non presente, revocata, non attiva) o non abbia dato esito positivo (mancato attestato di consegna).

Il Responsabile dell'Ufficio

Diritto Annuale Sanzioni Ruoli

Concetta Fusco

(Firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.82/05)

Il Conservatore

del Registro Imprese di Napoli

e Dirigente Area Anagrafe Economica

Dr. Nicola Pisapia

(Firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.82/05)